



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE E L'IMPIEGO DELL'ARMA DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI ROVERETO E VALLI DEL LENO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 09.07.2008, n. 42

INDICE

<u>Comune di Rovereto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Tipo delle armi in dotazioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Acquisto delle armi e munizionamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Assegnazione e custodia delle armi.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Misure di Sicurezza.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Registro di carico delle armi e delle munizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Consegna delle armi e del munizionamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 - Controlli e sorveglianza.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 10 - Doveri del consegnatario dell'arma.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 12 - Modalità per l'assegnazione dell'arma in via continuativa.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 13 - Prelevamento e versamento dell'arma.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 14 - Determinazioni dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 15 - Determinazioni dei servizi svolti senza armi.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 16 - Modalità di porto dell'arma.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 17 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 18 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 19 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 20 - Addestramento.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 21 - Pubblicità del regolamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 22 - Comunicazioni del regolamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 24 - Entrata in vigore.....</u>	<u>7</u>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione dei servizi di polizia locale, per i quali gli appartenenti al corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi nell'ambito 13 Rovereto e Valli del Leno e nel distretto 6 Vallagarina.

2. Con appositi ordini di servizio il comandante emana le ulteriori norme di dettaglio che si riterranno necessarie o opportune per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONI

1. Gli agenti di polizia locale aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza saranno dotati, per legittima difesa, di pistola semiautomatica, calibro 9.

2. Gli agenti di polizia locale, inoltre saranno dotati di sciabola da impiegarsi per i servizi di "guardia d'onore", in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 3 - ACQUISTO DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO

1. L'acquisto delle armi e delle munizioni viene disposto nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2 e nel numero determinato dal sindaco ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D. M. 4 marzo 1987, n. 145. Il comandante o il vice comandante del corpo conservano copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 7, come allegati al registro di carico delle armi e delle munizioni.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI

1. La pistola viene assegnata in via continuativa agli appartenenti al corpo individuati dal comandante tra gli operatori con la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. La pistola viene custodita a cura dell'agente presso il comando, secondo quanto disposto dal D.M. 145/87 e dalle misure di sicurezza determinate dall'autorità di pubblica sicurezza, in armadio blindato con tesoretto personale, e, se comandato in servizio di reperibilità, presso la propria abitazione in apposito contenitore metallico fornito dall'amministrazione.

3. Ad eccezione del personale in servizio di reperibilità per gli altri assegnatari è fatto obbligo di conservare l'arma, alla fine del turno di servizio, nel tesoretto personale presso il comando.

4. Le armi di riserva e le munizioni, nella misura fissata dall'articolo 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 vengono custodite in un armadio metallico corazzato con chiusura di tipo a cassaforte collocato nel medesimo locale non aperto al pubblico dove trovano posto i tesoretti blindati personali.

5. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal funzionario appositamente designato dal comandante.

6. Le armi di riserva saranno assegnate, ritirate e controllate secondo le norme di cui ai successivi articoli.

7. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 5 - MISURE DI SICUREZZA

1. Nei locali del comando e nelle adiacenze è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento di armi da fuoco. Le operazioni di caricamento e scaricamento dovranno avvenire, nell'apposito locale munito di box di sicurezza e a dette operazioni non deve assistere alcuno oltre all'assegnatario dell'arma.

2. E' egualmente fatto divieto di manipolare le munizioni, al di fuori delle operazioni di rifornimento dei serbatoi, nei suddetti locali.

3. E' assolutamente vietato in ogni luogo, manipolare l'arma al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento.

4. L'inosservanza delle presenti disposizioni e di quelle di dettaglio costituisce infrazione disciplinare grave.

5. All'interno dei locali in cui sono custodite le armi devono essere esposti ben visibili i cartelli riportanti le prescrizioni di sicurezza.

ART. 6 - ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

1. Le armi e le munizioni consegnate dal fornitore sono assunte in carico nell'apposito registro dal comandante o dal consegnatario nominato dal comandante.

2. Il comandante nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso; entrambi svolgono il loro compito con la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.M. 145/87.

3. Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli appartenenti alla polizia locale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio e nell'armadio di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le chiavi di accesso agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni di riserva, sono conservate, durante le ore di servizio, dal responsabile che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario. Copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del consegnatario in busta sigillata controfirmata dal custode, in cassaforte o armadio corazzato.

ART. 7 - REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. L'ufficio di polizia locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi assegnate e di scorta e delle relative munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal comandante o in sua assenza dal vice comandante. Il comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal comandante della polizia locale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi.

ART. 8 - CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

1. Gli appartenenti al corpo della polizia locale aventi la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, l'apposito registro sul quale dovranno essere registrate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

2. Non possono per nessun motivo essere portate in servizio armi diverse da quelle date in dotazione.

ART. 9 - CONTROLLI E SORVEGLIANZA

1. Il comandante o l'incaricato dal comandante, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. Il sindaco, unitamente al comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART. 10 - DOVERI DEL CONSEGNAARIO DELL'ARMA

1. L'agente di polizia locale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione provvedendo a segnalare all'armaiolo individuato dall'amministrazione eventuali anomalie;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- e) riporre l'arma scarica al termine del servizio nel tesoretto blindato presso il comando e con le medesime precauzioni dovrà custodirla chi è comandato in servizio di reperibilità nell'apposito

contenitore metallico chiuso a chiave presso la propria abitazione, in modo da garantire che l'arma non possa essere mai nella disponibilità di altri.

ART. 11 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

1. Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, a cura del consegnatario deve essere immediatamente informato il comandante che provvederà a trasmettere la denuncia al sindaco e all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 12 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA

1. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco e dovrà indicare:

- a) le generalità complete dell'agente assegnatario;
- b) gli estremi del provvedimento del commissario del governo di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, marca, modello, calibro, matricola) e delle munizioni.

2. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al corpo è tenuto a portare con sé tale tesserino personale.

3. Al momento della consegna, da parte del ricevente, in calce, sarà apposta sottoscrizione per ricevuta. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al commissario del governo e al questore.

4. Nessuna arma potrà essere assegnata in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento.

ART. 13 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata, previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 12, nel registro di cui all'articolo 7. L'assegnazione è subordinata all'accertamento dell'idoneità psicofisica certificata da medici specialisti. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni psico-fisiche che ne determinarono l'assegnazione. L'arma deve essere riconsegnata nel caso di accertata inabilità al servizio, certificata da referto medico, anche con prognosi di un solo giorno derivante da malattie correlate allo stato psichico. Il consegnatario ha l'obbligo di esibire immediatamente al comandante, o a chi lo sostituisce, tale certificato.

2. L'arma, comunque assegnata, deve essere altresì immediatamente riconsegnata al deposito allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal commissario del governo.

3. Il comandante, o chi lo sostituisce, può procedere senza indugio al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Il ritiro viene comunicato tempestivamente al sindaco.

4. Ogni appartenente al corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione non può essere adibito ai servizi previsti dall'articolo successivo.

ART. 14 - DETERMINAZIONI DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI IN VIA CONTINUATIVA

1. Gli operatori dotati di arma svolgono in via continuativa con armi i servizi esterni di vigilanza, i servizi notturni e di pronto intervento.

2. Gli operatori applicati nel servizio di vigilanza al palazzo municipale e al deposito armi svolgono tale servizio in via continuativa con arma.

ART. 15 - DETERMINAZIONI DEI SERVIZI SVOLTI SENZA ARMI

1. Sono svolti di norma senza armi tutti i servizi di polizia locale diversi da quelli previsti dall'articolo precedente.
2. Durante le cerimonie religiose e civili sarà portata la sciabola dagli agenti comandati al servizio di "guardia d'onore".

ART. 16 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti della polizia locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, debitamente autorizzato, viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in apposita fondina in modo non visibile.
2. Il comandante, il vice comandante, i funzionari di polizia locale e i coordinatori-istruttori di polizia locale portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
3. Comunque non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle in dotazione.

ART. 17 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e rappresentanza esplicati fuori dal territorio dell'ambito e del distretto sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli agenti di servizio di rappresentanza e di "guardia d'onore" al porto della sciabola; tuttavia, agli appartenenti della polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e che svolgono servizio di reperibilità notturna, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 18 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi esplicati fuori dai confini del distretto per soccorso, in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia, il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e che lo stesso effettui il servizio in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio o ai fini della sicurezza personale. Nei casi previsti dal presente articolo, il sindaco dà comunicazione al commissario del governo o al prefetto competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare il servizio con armi fuori dal territorio comunale del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 19 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli agenti di polizia locale che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 20 - ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento che consiste nel superare, ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno costituito da una sessione di tiri ogni due mesi, presso il poligono di tiro di Rovereto.
2. A tal fine viene stipulata apposita convenzione con la locale sezione di tiro a segno nazionale.
3. La convenzione deve essere comunicata al commissario del governo. Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli agenti della polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

4. Per ogni appartenente alla polizia locale viene predisposto un apposito libretto di tiro sul modello in uso presso le forze di polizia dello stato, nel quale vengono registrati:

- possesso di autorizzazioni di porto d'arma ad uso venatorio, sportivo o di difesa;
- iscrizione al tiro assegno nazionale;
- cicli di addestramento effettuati;
- risultati conseguiti.

ART. 21 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni unitamente alle tabelle contenenti le prescrizioni di sicurezza, a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla polizia locale.

ART. 22 - COMUNICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento del corpo della polizia locale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di governo così come disposto dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
- al questore della Provincia di Trento, così come disposto dall'articolo 2, comma secondo, del D.M - 4 marzo 1987, n. 145.

ART. 23 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme vigenti e, in particolare le seguenti:

- T.U.L.P.S. e relativo regolamento - modificato, soprattutto per l'armamento, con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 in G.U. 2 agosto 2001, n. 178;
- L. 18 aprile 1975, n. 110, e successive integrazioni e modificazioni – disciplina vigente su controllo delle armi, munizioni e degli esplosivi;
- L. 22 maggio 1975, n. 52 tutela dell'ordine pubblico (in combinato e disposto con la L. 31 maggio 1965, n. 575 concernente le disposizioni contro la mafia i cui articoli 7 e 8 stabiliscono il raddoppio della pena prevista per l'attività con le armi);
- L. 6 febbraio 1980, n. 15 relativa all'ordine pubblico e alle misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
- L. 28 maggio 1981, n. 286 concernente obbligatorietà dell'iscrizione alle sezioni di tiro al segno;
- L. 7 marzo 1986, n. 65;
- L.P. 27 giugno 2005, n. 8;
- D.M. 4 marzo 1987, n. 145 modificato dall'art. 19 D.M. 18 agosto 1989, n. 341 sulle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza; - L.P. 2 novembre 1993, n. 28;
- Direttiva Europea – Decisione del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (G.U. CEE 13.9.1991 n. 256 pag. 0051);
- D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 527 – attuazione direttiva CEE relativa al controllo dell'acquisizione detenzione delle armi;
- D.M. 14 settembre 1994 – requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'arma per difesa personale;
- D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 – regolamento d'esecuzione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 527 sul controllo acquisizione e detenzione di armi.

2. Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altro regolamento adottato dai comuni convenzionati in materia. Per l'attività di polizia locale d'ambito entra in vigore con la data

di esecutività della presente deliberazione ed acquista efficacia alla data di esecutività della deliberazione con la quale l'ultimo dei tre consigli comunali dell'ambito n. 13 (Rovereto, Terragnolo, Trambileno) approva il testo del presente regolamento.

2. Per l'attività di polizia locale di distretto il regolamento entra in vigore con la data di esecutività della presente deliberazione ed acquista efficacia alla data di esecutività della deliberazione con la quale l'ultimo dei consigli comunali convenzionati per l'attività di distretto della Vallagarina approva il testo del presente regolamento.